



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Settore Servizi alla Persona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DALL'01.10.2014 AL 30.9.2017

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto interventi di assistenza domiciliare e di trasporto sociale da effettuarsi nei confronti di cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Veneto.

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni di Assistenza Domiciliare:

- a) pulizia delle persone (ivi compresi bagno e vestizione), sia inferme o allettate, o aiuto alle persone familiari o collaboratori per tali attività;
- b) pulizia ordinaria, straordinaria e governo dell'abitazione degli ospiti dei minialloggi del Comune siti in Vicolo Montebelluna, su richiesta e valutazione del Servizio Sociale del Comune;
- c) trasporto al domicilio di pasti prelevati presso apposite mense individuate dall'Amministrazione Comunale;
- d) aiuto alla persona: per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo di arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o presidi atti a consentire e mantenere l'autosufficienza;
- e) segnalazione al Servizio Sociale e/o al servizio sanitario competente di eventuali cambiamenti nelle condizioni dell'assistito ;

- f) collaborazione col Servizio Sociale del Comune e partecipazione alla programmazione dell'attività;
- g) segretariato sociale, disbrigo di pratiche amministrative, previdenziali ed assistenziali varie;
- h) servizio di trasporto sociale di accompagnamento di utenti presso il nucleo diurno o presso i CLG,
- i) accompagnamento delle persone non autosufficienti presso i Servizi specialistici o riabilitativi dell'Azienda ULSS o della locale Casa di Riposo (Centro Servizi)

Dette prestazioni sono rivolte alle persone singole e ai nuclei familiari residenti a Castelfranco Veneto o domiciliati presso familiari residenti a Castelfranco Veneto,

Ognuno degli operatori addetti all'assistenza dovrà essere in grado di svolgere con competenza tutte le prestazioni sopraelencate.

Le prestazioni sopra indicate saranno specificatamente richieste dall'Amministrazione Comunale alla ditta appaltatrice, sulla base di un piano di intervento formulato dall'assistente sociale responsabile del servizio comunale di Assistenza Domiciliare,.

Alle riunioni settimanali dell'Equipe di Assistenza Domiciliare dovranno partecipare anche gli operatori della Cooperativa.

Il monte ore mensile delle prestazioni che la ditta appaltatrice è chiamata ad espletare per il servizio di assistenza domiciliare non potrà essere inferiore **alle 1016 ore mensili, con un numero di operatori non inferiore a n.9**

ART. 2 - DIMENSIONI DELL'APPALTO

Il servizio di assistenza domiciliare, che verrà svolto con automezzo della ditta o concesso in comodato da parte del Comune, dovrà essere effettuato nei giorni feriali all'interno dell'orario 7.30 - 17,00 e comunque per non meno di tre ore giornaliere.

Il computo giornaliero dell'orario di servizio degli operatori sarà calcolato iniziando dal primo utente e terminando con l'ultimo della giornata tenuto conto delle ore effettive di servizio.

Per il servizio di trasporto sociale di accompagnamento di utenti presso il nucleo diurno o presso i CLG, la Cooperativa dovrà utilizzare un mezzo attrezzato; in tal caso la tariffa oraria sarà diversa da quella praticata per l'assistenza domiciliare, così come previsto all'art. 12 del presente c.s.a.

Si precisa che il monte ore potrà subire variazioni in aumento e/o diminuzione, in relazione al numero degli utenti ed alle esigenze organizzative.

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nelle categorie di cui all'Allegato II B del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto la procedura di affidamento è disciplinata dagli artt. 2, 20 (che richiama le disposizioni di cui agli artt. 65, 68, 225 del D.Lgs) e 27, dello stesso D.Lgs n. 163/2006

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti iscritti al registro delle Imprese CCIAA per l'attività posta in appalto o iscritti, se Cooperative Sociali negli albi regionali delle Cooperative Sociali (di tipo " A") di cui alla legge 381 dell'8/11/1991. E' ammessa la partecipazione di /Cooperative temporaneamente associate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **REQUISITI DI ORDINE GENERALE.**

Possono partecipare alla procedura i soggetti che non risultano incorsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Il possesso di detti requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000.

- **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.**

Possono partecipare alla procedura i soggetti iscritti al registro delle Imprese CCIAA per l'attività posta in appalto o iscritti se Cooperative Sociali, negli albi regionali delle Cooperative sociali tipo A) di cui alla L. n. 381/1991 che abbiano nel proprio organico personale secondo quanto specificato nell'art. 6 del presente capitolato o inquadrato in categorie alle stesse equiparabili, ad eccezione di chi effettua il servizio di accompagnamento.

- **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO -FINANZIARI E TECNICI**

Per capacità economico-finanziaria si intende la solidità e l'affidabilità del concorrente nel fronteggiare la remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento delle obbligazioni che dovrà assumersi nei confronti del Comune. A tale fine possono partecipare alla gare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) Avere idonee referenze bancarie.
- b) Effettuazione con esito positivo di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, nell'ultimo triennio (2011-2012-2013), con indicazione degli importi contrattuali (I.V.A. esclusa), delle date e dei committenti, pubblici o privati, dei servizi stessi. L'importo complessivo (I.V.A. esclusa) dei servizi elencati dai concorrenti, riferito al triennio sopra indicato, non dovrà essere inferiore a **Euro 957.690 I.V.A. esclusa.**

Per quanto riguarda i requisiti economico finanziari e tecnici:

- Il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento;
- Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna con un minimo del 20% di quanto richiesto all'intero raggruppamento; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite dovranno essere pari a quelli globalmente richiesti.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE

La cooperativa aggiudicataria assume incondizionatamente a proprio carico il compito di:

- a) effettuare tutte le prestazioni descritte all'art. 1) con personale qualificato nel puntuale e preciso rispetto di quanto sarà di volta in volta richiesto dall'Amministrazione Comunale con le modalità indicate nel medesimo art. 1). In particolare, si precisa che il personale di cui sopra - ad esclusione di quello addetto ai servizi di cui all'art. 1) punti h) - deve essere già in possesso del diploma professionale di operatore addetto all'assistenza, conseguito in corsi autorizzati dalla Regione, da documentare all'atto dell'inserimento in servizio; di conseguenza, non potranno essere inserite in alcun modo persone prive del titolo di cui sopra o comunque in fase di formazione scolastica e/o tirocinio;
- b) garantire la continuità delle prestazioni agli utenti, nonché la continuità del rapporto operatore-utente, sulla scorta delle indicazioni dell'assistente sociale del servizio di assistenza domiciliare del Comune ;

- c) garantire la tempestiva ed adeguata presenza del personale richiesto sulla scorta dei programmi di lavoro dell'assistente sociale responsabile del servizio di assistenza domiciliare;
- d) assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi salariali e quant'altro previsto dai contratti collettivi di categoria e da quelli integrativi degli stessi. E' fatto obbligo alla cooperativa aggiudicataria, escludendo ogni onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme contrattuali, previdenziali ed assistenziali disposte a favore del personale da essa dipendente;
- e) nulla è dovuto alla cooperativa per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, la cooperativa appaltatrice è tenuta ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi;
- f) mette a disposizione del proprio personale dipendente il vestiario necessario. Il materiale di consumo (guanti, detersivi e quant'altro) resta a carico del Comune.
- g) La Cooperativa dovrà mettere a disposizione del proprio personale n.6 autovetture con capienza 4/5 persone per lo svolgimento delle attività connesse ai servizi oggetto dell'appalto , una delle sei deve essere omologata per trasporto carrozzine;
- h) qualora il Comune organizzi a proprio carico attività formative per il personale o.s.s., è tenuta ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra-servizio e senza ulteriori oneri per il Comune.

ART. 5 - ASSUNZIONE RESPONSABILITA'

La cooperativa appaltatrice si assume ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile, sia nei confronti del personale a qualsiasi titolo impiegato nel servizio, sia per danni a persone e cose causati dai propri prestatori di lavoro nell'espletamento del servizio richiesto, e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

La cooperativa appaltatrice, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi,

regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio.

La cooperativa appaltatrice assume l'impegno a stipulare, per l'intero periodo dell'appalto, idonea assicurazione - *nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti* - per la copertura della responsabilità civile verso terzi, utenti e persone incaricate al controllo del servizio in parola, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone – compresi quelli conseguenti ad incendio e furto - con massimali minimi non inferiori a:

RCT per sinistro	Euro 4.000.000,00
per persona	Euro 1.000.000,00
per danni a cose	Euro 2.000.000,00
RCO per sinistro	Euro 2.000.000,00
per persona	Euro 1.000.000,00

Copia della polizza succitata dovrà essere presentata al Comune prima dell'inizio del servizio.

ART. 6 - PERSONALE

La cooperativa appaltatrice ha l'obbligo di rilevare tutti i lavoratori in servizio presso la precedente cooperativa affidataria, che prestano già servizio presso il Servizio di Assistenza Domiciliare del comune, che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro.

Il personale che effettuerà le prestazioni descritte all'art. 1) deve essere già in possesso del diploma professionale di operatore addetto all'assistenza, conseguito in corsi autorizzati dalla regione, da documentare all'atto dell'inserimento in servizio. Le persone prive di titolo di studio di cui sopra o in fase di formazione scolastica e /o tirocinio non potranno operare nel servizio.

I lavoratori cittadini stranieri, devono possedere una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana sia scritta che parlata.

La cooperativa appaltatrice provvederà a fornire all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio dell'attività, l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione di detto elenco prima che la variazione stessa abbia effetto.

Considerata la delicatezza del rapporto operatore-utente, qualora l'Amministrazione Comunale dovesse accertare - su apposita relazione del Servizio Sociale - la non idoneità di un operatore, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti entro due giorni dalla comunicazione.

Le assenze, a qualsiasi titolo, - incluse quelle per aggiornamento professionale - del personale impegnato nel servizio dovranno essere regolarmente coperte con personale in possesso degli stessi titoli culturali del personale sostituito.

Il Comune, a mezzo del proprio Servizio Sociale o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, verificherà con periodicità lo stato di attuazione del servizio oggetto della presente convenzione, per riscontrarne i risultati anche in rapporto ai costi/benefici.

L'Amministrazione, comunque, si riserva ogni altra forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva altresì di effettuare indagini domiciliari con discrezionalità insindacabile.

Il personale nell'espletamento del servizio dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative e regolamentari.

Al personale è, inoltre, fatto assoluto divieto:

- modificare il piano di lavoro e di prendere iniziative non concordate con il Responsabile del servizio di assistenza domiciliare,
- accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate;
- testimoniare alla presenza di notai, avvocati o per qualsiasi altra questione di natura legale non obbligatoria per legge, per fatti e/o questioni relativi ai soggetti assistiti.

Il personale dovrà essere munito di patente B.

Prima di prendere servizio il personale dipendente, e collaboratore, dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali - sul Codice di Comportamento (DPR 16 aprile 2013 n. 62) approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi, con riferimento particolare al disciplinare per l'utilizzo degli strumenti elettronici, posta elettronica, internet, telefoni e fax del Comune.

ART. 7- DURATA DELLA CONVENZIONE

L'appalto decorrerà dal 1° ottobre 2014 e scadrà il 30 settembre 2017. Il servizio potrà avere effettivo inizio su comunicazione del Settore Servizi alla Persona del Comune, anche sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Castelfranco Veneto.

Il contratto potrà, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e qualora le normative vigenti alla scadenza del contratto lo consentano, essere rinnovato per ulteriori due anni o prorogato, a richiesta del Comune, per il tempo necessario, per addivenire a nuova aggiudicazione del servizio. Verificandosi la necessità di proroga, l'affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando il Comune non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

E' inoltre facoltà del Comune di Castelfranco Veneto recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso.

Il servizio sarà soggetto alla revisione annuale del prezzo, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio del servizio e per ogni successiva annualità. La revisione verrà operata applicando l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedenti, rilevato al mese di dicembre.

ART. 8 - FACOLTA' DI RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per esigenze organizzative o per cessazione del servizio o per variazioni essenziali nella modalità di svolgimento dello stesso, con preavviso scritto di mesi 2 (due), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed in ogni caso senza risarcimento alcuno.

ART. 9 - POSSESSO REQUISITI RICHIESTI

La cooperativa appaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato, pena la risoluzione del contratto stesso con effetto immediato.

La cooperativa aggiudicataria dell'appalto deve avere una sede operativa nel territorio provinciale. Tale sede deve essere stabilmente funzionante ed in caso di aggiudicazione del servizio, la Cooperativa dovrà comunicare tempestivamente alla Sezione Servizi Sociali del Comune tutti i dati relativi alla sede ed indicare i responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio. In alternativa la cooperativa aggiudicataria deve impegnarsi a stabilire detta sede entro il trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio; dovrà dimostrare l'avvenuta struttura della sede operativa, mediante adeguata documentazione, dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l'esistenza di almeno un referente in loco.

ART. 10 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risultino ai referenti dell'Amministrazione mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla ditta una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di contro deduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni, accertate, l'Amministrazione, fatti comunque salvi i provvedimenti dell'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, addebita alla ditta una sanzione di euro 50,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni reiterate la sanzione sarà di euro 100,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a Euro 500,00.

Il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, nei casi seguenti:

- a) *motivi di pubblico interesse;*
- b) *frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, nonché fallimento;*
- c) *gravissime violazioni degli obblighi contrattuali;*
- d) *sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato, salvo che per cause di forza maggiore;*
- e) *impiego di personale non idoneo a garantire la regolare esecuzione del servizio;*
- f) *continua violazione delle disposizioni concordate con il responsabile del servizio, e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;*
- g) *ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;*
- h) *nel caso di sub-appalto non autorizzato;*
- i) *nel caso di cessione dell'appalto.*

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della cooperativa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla cooperativa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazioni dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla cooperativa inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto con il risarcimento per danni, quantificate nella somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta subentrante. Esse sono prelevate da eventuali crediti della cooperativa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Comunale sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla cooperativa inadempiente.

Alla cooperativa inadempiente non spetta alcun indennizzo e l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione quale penale.

L'esecuzione in danno non esime la cooperativa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La cooperativa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI RECESSO

Alla cooperativa appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore, con preavviso scritto di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; diversamente, la Cooperativa sarà tenuta al pagamento di una penale di un importo pari alle tre ultime mensilità pagate. Tale importo sarà trattenuto, se e per quanto possibile, direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla Cooperativa per il lavoro già svolto.

ART. 12 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI

Il costo triennale (quinquennale) per le prestazioni di assistenza domiciliare e accompagnamento persone anziane e persone disabili è stimato in Euro **957.690,00** per un triennio (di cui, non soggetti a ribasso Euro 1.677,0 oneri sicurezza rischi interferenziali ed Euro 17.379,90 oneri della sicurezza) in Euro **1.596.150,00** per un quinquennio (di cui non soggetti a ribasso Euro 2.795,00 oneri sicurezza rischi interferenziali ed Euro 28.966,50 oneri della sicurezza) IVA esclusa, così derivante:

ASSISTENZA DOMICILIARE

- a) Euro 21,228 (oneri compresi) orarie, ad eccezione dell'IVA, nel caso in cui il mezzo sia fornito dalla Cooperativa, per presunte n. 8.400 ore annue. L'importo orario di Euro è così costituito: Euro 18,05 costo orario personale + 2,77 all'ora per uso automezzo della Cooperativa,
- b) Euro 18,451 (oneri compresi) orarie ad eccezione dell'IVA, nel caso in cui il mezzo sia dato dal Comune in comodato, per presunte n. 3.800 ore annue.

(La differenza oraria tra il punto a) ed il punto b) costituisce quota di rimborso delle spese per l'utilizzo dell'automezzo di proprietà Comunale concesso in comodato d'uso alla Ditta).

ACCOMPAGNAMENTO PERSONE ANZIANE

- a) Euro 19,90 (oneri compresi) orarie tutto incluso ad eccezione dell'IVA, per il servizio di accompagnamento anziani al Nucleo diurno integrato, con mezzo attrezzato fornito dalla Cooperativa per presunte n. 1.870 ore annue.

ACCOMPAGNAMENTO PERSONE DISABILI

- b) Euro 4,46 (oneri compresi) al giorno, tutto incluso ad eccezione dell'IVA, per il servizio di accompagnamento di ogni persona disabile presso centri occupazionali con mezzo fornito dalla Cooperativa, nella misura complessiva annua di 5.300 (indicativamente è assunta la media di 24 utenti al giorno).
- c) Euro 19,90 (oneri compresi) orarie, tutto incluso ad eccezione dell'IVA, per il servizio di accompagnamento persone disabili presso centri occupazionali con mezzo fornito dalla Cooperativa, per presunte n. 500 ore annue.

Gli importi offerti, per ciascuna voce di cui sopra, dalla ditta che risulterà aggiudicataria del servizio, saranno moltiplicati per il numero di ore mensili/giornaliere di lavoro degli operatori della Cooperativa, in base alle richieste effettuate dal Servizio di cui all'art. 1).

ART. 13 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi oggetto dell'appalto verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta qualitativamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri sotto indicati, senza ammissione di offerte economiche alla pari e in aumento.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà l'appalto alla cooperativa che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

OFFERTA TECNICA (PUNTI 60)

A) RADICAMENTO costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni per almeno un triennio precedente la data dell'offerta.

massimo punti 3

B) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE/COPROGETTAZIONE finanziate o autofinanziate nell'area in cui opera la cooperativa ai sensi delle normative regionali e nazionali, sviluppate sull'area in cui insistono i servizi oggetto del presente capitolato (domiciliarità minori e adulti)

massimo punti 3

C) SERVIZI ALLA PERSONA autonomamente attivati (Voucher)

massimo punti 3

D) SERVIZI con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti direttamente dalla cooperativa nel triennio precedente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento (ess. :centri diurni, case famiglia, centri per disabili, appartamenti protetti).

massimo punti 3

E) PROGETTO aggiuntivo e migliorativo del servizio, che si intende attuare nel corso del triennio, con oneri esclusivamente a carico della cooperativa aggiudicataria, con particolare riferimento al contesto del territorio comunale. Il progetto da presentare dovrà essere sviluppato con indicazione delle finalità, azioni, risorse previste, su un massimo di tre cartelle di testo .

- Modello organizzativo inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come assetto organizzativo,
punti 3

- Impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato.
punti 4
- disponibilità di una ulteriore auto, oltre le sei previste dal capitolato, auto attrezzata con pedana per trasporto disabili
punti 5

massimo 12 punti

F) Grado di stabilità degli operatori addetti all'assistenza domiciliare impiegati alle dipendenze del concorrente:

Il concorrente deve specificare il numero totale degli operatori addetti all'assistenza domiciliare alle sue dipendenze alla data del 31.12.2013 e la percentuale di operatori addetti all'assistenza domiciliare alle sue dipendenze con una anzianità di servizio superiore a tre anni alla medesima data, per l'attribuzione dei punteggi secondo le fasce sotto riportate:

N. TOTALE OPERATORI ADDETTI ASS. DOMICILIARE DIPENDENTI AL 31/12/2013 (1)	N. OPERATORI ASSISTENZA DOMICILIARE DIPENDENTI Cooperativa CON ANZIANITA' superiore a tre anni (2)	RAPPORTO PERCENTUALE tra dati colonna (1) e colonna (2) (3)	PUNTEGGIO (4)
		Oltre il 30% fino al 50%	2
		Oltre il 50% fino al 75%	4
		Oltre il 75%	6

massimo 6 punti

G) MODALITA' DI SOSTITUZIONE DELLE ASSENZE

- oltre 24h punti 0,50
- entro 12 h punti 1
- entro 6h punti 2
- in tempo reale punti 3

massimo punti 3

H) PREVENZIONE BURN OUT E TURN OVER

- relazione insufficiente punti 0
- sufficiente punti 1
- buono punti 2

massimo punti 2

I) FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI

La cooperativa dovrà presentare un progetto formativo e di supervisione che intende attivare, precisando le finalità e gli obiettivi, la qualità dei formatori, il numero di ore di formazione e di supervisione.

I corsi specifici di aggiornamento con ogni onere a carico ditta aggiudicataria, dovranno avere una durata di almeno 20 ore complessive oltre a un intervento quadrimestrale di supervisione e saranno rivolti sia agli operatori della Cooperativa che agli operatori dipendenti del Comune ed impiegati nell'attività di assistenza domiciliare del Comune di Castelfranco Veneto. La cooperativa aggiudicataria non potrà addebitare al Comune il costo delle ore di aggiornamento professionale del personale della ditta aggiudicataria che svolge l'attività di assistenza domiciliare per il Comune.

La commissione valuterà la migliore offerta in termini di ore di formazione e di ore di supervisione

massimo punti 5

L) ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE

Il punteggio massimo è attribuibile solo per l'esperienza maturata per conto di enti pubblici.

Il periodo massimo valutabile sarà quello degli ultimi n. 5 anni, immediatamente anteriore alla pubblicazione del Bando di Gara, secondo i criteri sotto indicati:

1) Servizio espletato nel settore Assistenziale Domiciliare Anziani e/o Disabili:

- fino a max punti 3 per anno di attività;

2) Altri servizi in favore di anziani:

- fino ad un massimo di punti 1,5 per anno di attività;

3) Altri servizi alla persona:

- fino ad un massimo di 1,5 per anno di attività.

massimo punti 20

Si precisa che le Cooperative concorrenti dovranno essere in grado, in ogni momento di certificare tutti gli elementi di cui sopra e di fornire, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, tutta la necessaria documentazione.

OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio

Il suddetto punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivamente più vantaggioso.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

$$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo più basso offerto}}{\text{prezzo in esame offerto}}$$

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti dall'applicazione delle formule matematiche, qualora presentino dei decimali, verranno comunque considerati dalla Commissione fino alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Si avverte che nel caso di errori relativi ai risultati presentati dalla Ditta offerente

(sommatorie aritmetiche, prodotti aritmetici, divisioni, ecc..), ove possibile risalire ai conteggi, l'Amministrazione provvederà – tenendo validi i singoli prezzi unitari offerti ad effettuare d'ufficio le necessarie correzioni ed i totali/risultati delle operazioni aritmetiche, così come rideterminati dalle correzioni, verranno considerati ai fini della valutazione e dell'eventuale successiva determinazione della graduatoria.

massimo punti 40

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva; il contratto sarà stipulato, in forma privata, dal Dirigente del competente Settore e dal Presidente della cooperativa aggiudicatrice.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'incarico, dando inizio altresì alla procedura in danno per una nuova aggiudicazione, con spese a carico della ditta inadempiente.

ART. 15 - PAGAMENTO FATTURE

I pagamenti verranno effettuati su base mensile posticipati, di norma entro trenta giorni dalla presentazione da parte della ditta aggiudicataria di regolare fattura.

A comprova delle prestazioni effettuate ed a corredo della fattura, la ditta trasmetterà al competente Ufficio Comunale i moduli predisposti comprovanti le prestazioni effettuate.

Gli operatori della Cooperativa provvederanno a compilare il quaderno "Giornaliero" previsto dal servizio di Assistenza Domiciliare, in cui vengono elencati i singoli servizi prestati da tutti gli operatori, e la scheda riassuntiva mensile predisposta dal Servizio Sociale.

Peraltro, al fine di accertare il rispetto da parte della Cooperativa di quanto previsto dall'art. 4, lett. d), i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla regolarità da parte della Cooperativa aggiudicataria del D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva.

ART. 16 – DIVIETO CESSIONE APPALTO - SUBAPPALTO

Il contratto non è cedibile a terzi.

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate dall'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragioni sociali o di cambiamento di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall'Amministrazione che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Per quanto riguarda i subappalti, si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, integrato dall'art.35 c. da 28 a 33 del D.L. 223/06, convertito nella Legge 4.8.2006 n.248, ed è fatto esplicito divieto di subappaltare i servizi di carattere assistenziale.

In ogni caso l'Amministrazione rimane estranea al rapporto contrattuale fra ditta e subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente alla ditta appaltatrice.

Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'appalto, la Cooperativa sarà tenuta a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, emessa da istituto autorizzato, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.; secondo quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia opera fino al certificato di

collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria è svincolabile progressivamente in relazione all'avanzamento del servizio, secondo la procedura prevista dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Degli svincoli progressivi sulla cauzione definitiva dovrà essere data immediata comunicazione per iscritto alla stazione appaltante con indicazione dell'importo residuo garantito.

Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria dovrà espressamente provvedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Amministrazione può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e a copertura degli oneri e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale mancato e inesatto adempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno; l'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Amministrazione potrà valersi della garanzia fideiussoria per le spese di servizi da eseguirsi d'ufficio in danno.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza dichiarazione dell'Autorità giudiziale in conformità a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 del Codice dei contratti.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale, qualora in corso di esecuzione del servizio sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza da parte dell'appaltatore, la reintegrazione di effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 18- PRIVACY

I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato sono individuati come “ dati personali”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto. I dati comunicati dal Comune alla ditta appaltatrice o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso della ditta appaltatrice stessa né resi noti in alcuna forma o modalità.

E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di comunicare i dati personali e sensibili, gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quanto tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a struttura sanitaria in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

La ditta appaltatrice si impegna a rendere noto, prima dell'inizio del servizio, il titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa ed il responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

ART. 19 - RIFERIMENTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non specificato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e della normativa specifica in vigore.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Treviso.

ART. 21 - ONERI PER STIPULA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti le formalità e la registrazione del contratto - compresi i diritti di segreteria e le imposte di bollo - sono a carico della Cooperativa.